

«Comuni approcci in materia di ambiente e crediti all'esportazione»: la revisione della Raccomandazione OCSE

✓ Giampietro Garioni

Le novità

Dopo una lunga e laboriosa opera di modifica da parte dell'*Export Credit Working Group (ECG)*, durata 17 mesi, il Consiglio dell'OCSE ha approvato, il **12 giugno 2007**, la revisione della Recommendation on Common Approaches on Environment and Officially Supported Export Credits («Raccomandazione su comuni approcci in materia di ambiente e crediti all'esportazione con supporto ufficiale», cui d'ora in poi ci si riferirà chiamandola semplicemente «la Raccomandazione»).

Alla precedente Raccomandazione, del dicembre 2003, ed alla storia ed al contesto che l'hanno preceduta e determinata, avevamo dedicato un precedente articolo su questa *Rivista*, nel dicembre 2006 (1).

La Raccomandazione è il principale documento che regola, in materia internazionale, il **rapporto fra esportazioni** (assistite da interventi ufficiali di sostegno da parte degli stati degli esportatori) **e ambiente**.

Non si tratta tuttavia del solo documento ufficiale in materia.

Tutte le Istituzioni finanziarie multilaterali (IFM), come la Banca mondiale, la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre banche regionali di sviluppo, hanno adottato delle linee guida in materia ambientale, cui conformarsi nella concessione di finanziamenti e nelle partecipazioni azionarie relative ai progetti da loro condivisi.

Inoltre 5 fra le principali IFM europee (*Nordic Environmental Finance Corporation, Nordic Investment Bank, Council of Europe Development Bank, BEI e BERS*) hanno firmato nel maggio 2006 gli *European Principles for the Environment (EPE)*.

Si tratta di un'iniziativa mirata a stabilire un approccio comune alla gestione ambientale associata al *project financing*.

Firmando gli EPE, le cinque istituzioni si impegnano a

promuovere in misura maggiore lo sviluppo sostenibile e l'armonizzazione di principi, pratiche e standard in materia ambientale dell'UE.

Gli EPE intendono costituire un punto di riferimento per progetti localizzati all'interno della UE, dell'Area economica europea e dei Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione (2).

In tutti gli altri Paesi, i progetti devono essere in linea con tali principi, avendo riguardo alle condizioni locali.

La materia del supporto pubblico ai crediti all'esportazione è oggetto, invece, dell'accordo dell'aprile del 1978, dal titolo «*Arrangement on Guidelines on Officially Supported Export Credits*», che fu comunemente da subito definito «**Consensus**».

L'accordo è stato in seguito più volte modificato (l'ultima volta nel dicembre 2005).

È importante notare che in entrambi i casi si tratta di un «*Gentlemen's Agreement*» fra i partecipanti (3), sviluppato nell'ambito della OCSE, e non di un atto ufficiale della stessa OCSE.

Ricordiamo inoltre che la Raccomandazione si riferisce:

- **non a tutte le esportazioni**, ma solo a quelle che prevedono un sostegno governativo (assicurazioni e agevolazioni finanziarie) riferito a vendite con re-

Note:

✓ Consulente di finanza e internazionalizzazione - Docente del Master in Commercio Internazionale, e di Economia e tecnica degli scambi internazionali, Università di Padova.

(1) Si veda, dello stesso Autore, l'articolo *Crediti all'esportazione, incentivi alle imprese: la finanza guarda all'Ambiente*, in questa *Rivista*, 2006, 12, pag. 1136.

(2) I Paesi candidati all'adesione all'UE sono attualmente Croazia, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia, i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; l'Islanda e la Norvegia sono Paesi dell'Associazione europea di libero scambio e membri dell'Area economica europea.

(3) Si tratta dei 25 paesi dell'UE più Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e USA.

golamento dilazionato non inferiore a 24 mesi, che del resto comprendono tutte le operazioni che possono comportare un impatto ambientale potenzialmente negativo (forniture di macchinari, impianti, lavori civili, grandi infrastrutture e servizi collegati);

- **non a tutte le attività di internazionalizzazione d'impresa.**

Restano infatti esclusi, ad esempio, gli investimenti diretti esteri, che pure rappresentano le operazioni più rilevanti dal punto di vista di un eventuale impatto sull'ambiente locale;

- **non a tutti i Paesi.**

Infatti le raccomandazioni OCSE si riferiscono ai Paesi membri della stessa organizzazione, più altri che vogliono aderire agli stessi principi.

Restano quindi estranei a questo quadro molti Paesi esportatori, e primi fra tutti i Paesi BRIC.

Tuttavia, come vedremo in seguito, verso i Paesi non OCSE si intende favorire lo scambio di informazioni ed esperienze affinché cresca anche presso questi la consapevolezza dei benefici derivanti dalla valutazione degli impatti ambientali nel credito all'esportazione.

Scopo e struttura della Raccomandazione

Rispetto alla precedente edizione del 2003, scopo e struttura della Raccomandazione non cambiano in sostanza nella revisione del 2007, anche se nella definizione degli obiettivi ci sono due importanti aggiunte e nel corso del documento vi sono altre modifiche.

La Raccomandazione si applica ai crediti all'esportazione con sostegno pubblico, relativi a progetti con un periodo di ripagamento uguale o superiore a 2 anni, ed ha i seguenti **obiettivi**, definiti nella prima parte del Documento (**General Principles**):

- promuovere una maggiore coerenza fra le politiche che riguardano il supporto ufficiale dei crediti all'esportazione e quelle che riguardano la protezione dell'ambiente, inclusi gli accordi e le convenzioni internazionali al riguardo, contribuendo così ad uno **sviluppo sostenibile**;
- sviluppare procedure e processi comuni relativamente alla **valutazione ambientale** dei progetti che beneficiano del supporto pubblico sui crediti all'esportazione, con lo scopo di adottare misure simili ed evitare così distorsioni nel commercio internazionale.

Prima importante modifica: i progetti da sottoporre a valutazione ambientale sono sia quelli nuovi sia quelli relativi ad operazioni in corso, come si vedrà in dettaglio in seguito;

- promuovere una **buona «pratica ambientale»** e procedure coerenti per la valutazione ambientale di

tali progetti, al fine di raggiungere un alto livello di protezione ambientale;

- aumentare l'**efficienza** delle procedure di supporto ai crediti export, assicurando che il carico amministrativo per le imprese richiedenti e le *Export Credit Agencies* (ECA) sia lo stesso in tutti i paesi membri e sia commisurato con gli obiettivi di protezione ambientale che la Raccomandazione si propone;
- promuovere una situazione di **equità** per gli *export credit* che godono del sostegno pubblico e (qui risiede la seconda novità negli obiettivi di fondo) aumentare la comprensione e la consapevolezza, anche fra i Paesi non membri, dei benefici che si hanno nell'applicare la Raccomandazione.

La seconda parte della Raccomandazione riguarda lo *screening* e la classificazione dei progetti e contiene i criteri di identificazione dei progetti da sottoporre a procedure di valutazione ambientale (divisi fra progetti *green-field* ed esportazioni relative progetti in corso, come meglio si vedrà in seguito).

Rimane il **limite minimo** per l'esame dei progetti in questione, vale a dire **SDR 10 milioni** (corrispondenti a circa EUR 11 milioni o USD 15 milioni).

Così come rimane la distinzione in 3 categorie:

Categoria A: progetti con significativo, potenziale impatto avverso sull'ambiente, tale da interessare aree più estese di quella del sito di realizzazione.

La Tabella n. 1 riproduce la nuova lista predisposta dall'OCSE (allegata alla Raccomandazione) illustrativa, ma non esaustiva, dei principali settori ed aree in tal modo classificabili (4);

Categoria B: progetti per i quali il potenziale impatto avverso sull'ambiente è meno significativo di quello di cui alla Categoria A.

Solitamente queste iniziative producono effetti circoscritti all'area in cui sono realizzati, che non sono irreversibili e consentono interventi mitigatori;

Categoria C: forniture di ridotte dimensioni, quali ad esempio i macchinari, che hanno un impatto ambientale prevedibilmente nullo o trascurabile.

Per le operazioni inquadrabili nella **Categoria A**, la Raccomandazione prevede che i Membri richiedano una Valutazione d'impatto ambientale completa (*Environmental Impact Assessment - EIA*), che comprenda informazioni dettagliate su:

- il potenziale impatto ambientale (generazione di

Nota:

(4) La lista costituisce l'Allegato 1 alla Raccomandazione, ed è ripresa dalla «Politica Ambientale della BERS» (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo), revisione del 29 aprile 2003.

La lista allegata alla Circolare n. 16/2001 di Simest, tuttora in vigore, era riferita ad un elenco precedente.

significanti emissioni nell'aria, acque di scarico, rifiuti o rumori, uso significativo di risorse naturali, incluso l'impatto su insediamenti involontari in nuovi territori, popolazioni locali, e proprietà culturali);

- gli standard ambientali, le pratiche e i processi che le parti coinvolte nel progetto intendono adottare;
- i risultati di ogni consultazione pubblica relativa al progetto con i portatori d'interessi (i c.d. «*stakeholders*») (5).

Per le operazioni della **Categoria B**, la valutazione può variare da progetto a progetto, e va da un semplice questionario di screening ambientale ad un EIA completo, a seconda del caso.

Per le operazioni di **Categoria C**, la classificazione e la compilazione del questionario di *screening* ambientale sono ritenute sufficienti.

Le successive parti della Raccomandazione riguardano:
 III. analisi ambientale dei progetti;
 IV. valutazione, decisione e monitoraggio dei progetti;
 V. scambio e pubblicità delle informazioni;
 VI. *reporting* e monitoraggio della Raccomandazione.

Le principali modifiche apportate dalla revisione 2007

Le principali modifiche apportate dalla revisione 2007 alla Raccomandazione (a parte le due aggiunte prima citate nella lista degli obiettivi) riguardano:

- i progetti da sottoporre a *screening* ambientale (§ 5). In particolare, viene chiarito, come detto, che i progetti da sottoporre a valutazione ambientale sono sia quelli nuovi sia quelli relativi ad operazioni in corso.

Le esportazioni dirette verso progetti esistenti dovranno sempre essere analizzate prima di una decisione di supporto; in particolare, le esportazioni che non modificano la funzionalità o la produzione del progetto esistente potranno non essere classificate, ma ne verrà esaminato il rischio ambientale;

- la precisazione che non solo le parti interessate all'intervento di supporto pubblico (esportatori, sponsor in operazioni di *project finance*, banche finanziarie) sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie a condurre in porto lo *screening*, ma che la responsabilità delle dichiarazioni rese nella domanda ricadono sul richiedente;
- gli standard internazionali, che sono stati estesi fino ad includere, insieme a quelli del Paese ospite, le dieci *Safeguard Policies* della Banca Mondiale (6) oppure, ove appropriato, i *Performance Standards* di IFC, di altre banche regionali di sviluppo eventualmente coinvolte nei progetti, o i già citati standard dell'UE.

Tuttavia bisogna osservare che la formula utilizzata (il verbo «*benchmark*» letteralmente vuol dire «uti-

lizzare come termine di riferimento») è piuttosto generica, e non comporta un vero e proprio obbligo da parte dei Membri ad utilizzare standard specifici ed uniformi;

- il § 13 della revisione della Raccomandazione introduce una novità alquanto sconcertante. Viene infatti ribadito che i progetti che godono di supporto pubblico devono conformarsi agli standard del Paese ospite, oppure, se più restrittivi, a quelli internazionali prima citati.

Tuttavia, aggiunge la Raccomandazione, «in casi eccezionali, un membro può decidere di concedere il sostegno pubblico ad un progetto che non si conformi agli standard internazionali di riferimento, nel qual caso il membro effettuerà un *report* secondo i criteri del § 22 (si veda in seguito), e giustificherà gli standard applicati»;

- in materia di **scambio e pubblicità delle informazioni**, sono stati ampliati i criteri al riguardo per le operazioni che rientrano nella Categoria A.

In particolare per tali progetti i membri dovranno:

- rendere pubbliche le informazioni sui progetti, come il nome del progetto, la località, la descrizione e dettagli su dove possano essere ottenute informazioni aggiuntive, al più presto durante la fase di analisi e comunque almeno 30 giorni prima che venga deliberato un impegno definitivo a garantire un supporto ufficiale;
- prevedere che le informazioni relative all'impatto ambientale siano rese disponibili al pubblico (ad esempio l'EIA, o un suo sommario), negli stessi termini di cui sopra;
- spiegare, nel *reporting* da fare all'OCSE (secondo il § 22 della Raccomandazione) le circostanze e le ragioni nel caso in cui tali informazioni non siano state, per ragioni eccezionali, rese disponibili.

Come vedremo in seguito, in Italia SACE già da prima aveva adottato criteri simili.

Inoltre, i membri dovranno rendere disponibili al pub-

Note:

(5) Le linee guida relative alla redazione dell'EIA sono riportate nell'allegato II alla Raccomandazione.

(6) Le dieci «*Safeguard Policies*» della Banca Mondiale riguardano:

- impatto ambientale;
- habitat naturale;
- gestione degli insetti infestanti;
- popolazioni locali;
- risorse culturali fisiche;
- insediamento involontario in nuovi territori;
- foreste;
- sicurezza delle dighe;
- vie di comunicazione acquatiche internazionali;
- aree in discussione.

blico le informazioni relative ai progetti di Categoria A e B per i quali è stato deliberato un intervento di supporto pubblico, almeno annualmente, includendo le informazioni sull'impatto ambientale.

Viene infine ripetuto che l'ECG scambierà informazioni e condividerà l'esperienza effettuata anche con i paesi non membri, allo scopo di aumentare la comprensione e la consapevolezza dei benefici che si hanno nell'applicare la Raccomandazione;

- in tema di *reporting* e monitoraggio della Raccomandazione, è particolarmente importante ciò che viene stabilito nel più volte richiamato § 22.

Questo paragrafo infatti afferma che i membri dovranno:

- riportare all'ECG *ex post* su base corrente o al minimo semestrale (la precedente Raccomandazione prevedeva un *reporting* annuale), con un formulario riportato all'Allegato III della stessa Raccomandazione, tutti i progetti di Categoria A e B per i quali è stato previsto un impegno definitivo ad un intervento di sostegno pubblico, indicando le ragioni per la classificazione adottata;
- costruire una raccolta di esperienze sull'applicazione della Raccomandazione attraverso un regolare scambio di informazioni, allo scopo di migliorare le *common practises* e armonizzare le procedure.

Questa raccolta si baserà sui rapporti effettuati, sull'esperienza acquisita relativamente alle esportazioni di merci e servizi per operazioni già in corso, novità e sviluppi in materia di valutazione dei progetti.

Il successivo paragrafo stabilisce che anche il monitoraggio dell'OCSE sull'attuazione della Raccomandazione, e il conseguente rapporto all'ECG siano effettuati su base semestrale (e non più annuale);

- infine, viene fissata la prossima data-limite per la revisione della Raccomandazione, che avverrà entro la **fine del 2010**.

Le critiche alla nuova Raccomandazione

L'accoglienza riservata alla nuova revisione della Raccomandazione OCSE in materia ambientale è stata duplice: positiva da parte delle fonti ufficiali, fortemente critica da parte di fonti legate ai temi dell'ambientalismo.

Così, ad esempio, in un suo comunicato stampa, il Ministero del Commercio Internazionale ha dichiarato che «l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE) ha adottato **nuove e più rigorose regole in materia di ambiente per i programmi di credito all'esportazione**».

Non dello stesso parere è l'*ECA Watch*, un'organizza-

zione formata da ONG europee, giapponesi ed americane con il fine di «controllare» le *Export Credit Agencies*, soprattutto nei grandi progetti di esportazione nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

Dal suo sito internet, l'*ECA Watch* ha criticato la Raccomandazione, pochi giorni dopo la sua pubblicazione, definendola «debole e inutilizzabile», e avanzando il sospetto che molte ECA si siano opposte, durante il processo di revisione, ad un inasprimento dei criteri fissati dalla Raccomandazione, nel timore di una competizione ad armi spuntate con le ECA cinesi, che non adottano tali standard.

In particolare questa organizzazione punta il dito contro il § 13, che permetterebbe alle ECA dei paesi membri di evitare l'applicazione di standard rigorosi con una semplice giustificazione nel rapporto sui singoli progetti all'ECG.

Ricordando di aver inviato al Segretariato dell'OCSE nell'aprile scorso una lettera, in cui si chiedeva di rivedere la bozza di revisione, giudicata incoerente rispetto alle stesse finalità dichiarate nella prima parte del documento, *ECA Watch* conclude che:

«Il messaggio inviato ai Paesi non membri da parte dell'OCSE è che gli standard ambientali non costituiscono una priorità, ed una deroga da criteri anche minimi di tutela ambientale comporta un timore molto limitato di sanzioni o persino di biasimo da parte degli altri membri OCSE.

Si tratta di un messaggio sbagliato in un momento nel quale grandi progetti infrastrutturali minacciano non solo le comunità locali, ma anche la salute ambientale e sociale dell'intero pianeta».

Effettivamente si tratta di una materia scottante, in bilico fra la volontà di far fronte ad un problema - quello ambientale - che si sta evidenziando in tutta la sua drammaticità anche nella pubblica opinione mondiale, e la tentazione di rispondere con una punta di protezionismo all'aggressiva concorrenza dei Paesi emergenti, ed in particolare del gigante cinese.

Tuttavia un punto di equilibrio va ricercato, tenendo in conto le esigenze delle imprese ma anche quelle della società civile.

Export finance e linee guida ambientali in Italia

Al momento non sono variata le linee guida di valutazione dell'impatto ambientale adottate, in conformità con quanto previsto dalla Raccomandazione, dalle due agenzie preposte al sostegno pubblico ai crediti all'esportazione: la SACE, per quanto riguarda l'aspetto assicurativo, e la Simest per le agevolazioni finanziarie.

Dato che le novità contenute nella revisione 2007 sono abbastanza limitate, è prevedibile che i cambiamenti, se ci saranno, saranno lievi.

Ricordiamo che la materia è regolamentata, per quanto riguarda la **Simest**, da due circolari:

- la n. 16/2001 del 21 dicembre 2001, che ha definito la materia;
- la Circolare n. 5/2002 del 25 giugno 2002, che stabilisce che, per evitare duplicazioni nella procedura di richiesta ed esame delle informazioni ambientali, nelle operazioni per le quali è previsto l'intervento congiunto di Simest e SACE, sarà quest'ultima ad effettuare le relative verifiche anche per conto di Simest.

Per quanto riguarda la **SACE**, l'istruttoria ambientale di un'operazione inizia con l'analisi del Questionario di Screening Ambientale (7), che l'esportatore (o la banca finanziatrice, in un credito acquirente) deve compilare ed allegare alla richiesta di copertura assicurativa, per le operazioni con durata del credito uguale o superiore a 24 mesi (8).

Il documento serve a classificare l'operazione in una delle seguenti tre categorie, a seconda di alcuni parametri chiave di valutazione, i principali dei quali sono descritti nella Tabella n. 2:

Categoria A: comprende i settori industriali a rischio, le installazioni di impianti in aree sensibili o che comportano una rilocalizzazione della popolazione locale.

Per queste operazioni, che implicano un **impatto ambientale** potenzialmente **alto**, SACE richiede la redazione di uno studio di Impatto Ambientale (SIA) conforme alle indicazioni contenute nell'Indice di riferimento per il SIA.

Nell'istruttoria SACE tiene comunque conto dei SIA già redatti, riservandosi di richiedere eventuali ulteriori informazioni e - per quei casi di particolare complessità o di inadeguatezza del SIA presentato - l'intervento di un consulente esterno.

In base alla *policy di disclosure* il SIA è reso disponibile al pubblico nei 30 giorni precedenti la decisione finale sulla garanzia assicurativa;

Categoria B: vi rientrano le operazioni con un **impatto ambientale** potenzialmente **medio**, che richiedono informazioni più mirate e complete rispetto a quelle ottenute attraverso il primo *screening*.

A questo scopo, è richiesta la compilazione di un Questionario di verifica ambientale che identifica su base qualitativa e quantitativa gli aspetti relativi ai diversi comparti ambientali: emissioni in atmosfera, scarichi nei corpi idrici, gestione dei rifiuti, contaminazione del suolo, uso di materie prime e di risorse naturali.

Sono esclusi da verifica ambientale i settori aerospaziale, difesa e telecomunicazioni (tranne le infrastrutture);

Categoria C: vi rientrano le operazioni con un **impatto ambientale** potenzialmente **basso**, (ad esempio: studi e progettazioni, esportazioni di beni e macchinari individuali).

Le informazioni contenute nel Questionario di Screening sono in genere sufficienti a concludere l'analisi.

La procedura si conclude con un giudizio sull'impatto ambientale rilevato e, in presenza di rischi elevati, sulla necessità di eventuali azioni di mitigazione e procedure di monitoraggio.

La politica di diffusione delle informazioni ambientali

La politica di diffusione delle informazioni ambientali prevede, per tutte le operazioni sottoposte da SACE a valutazione ambientale in base alla Raccomandazione OCSE:

- **disclosure ex ante:** pubblicazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) delle operazioni di categoria A nei 30 giorni precedenti la decisione finale sul rilascio della garanzia assicurativa.

Il consenso alla pubblicazione del SIA è sottoscritto dal richiedente nel modulo di domanda. Qualora il SIA contenga informazioni che potrebbero compromettere la riservatezza del progetto (come ad esempio la sicurezza) sarà valutata la pubblicazione di un estratto.

L'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni per le quali è disponibile il SIA è riportato nella sezione «News Ambiente» del sito internet della società;

- **disclosure ex-post:** pubblicazione dopo la delibera di garanzia delle seguenti informazioni relative alle operazioni di http://www.sace.it/fmknet/View.aspx?da_id=2650 categoria A e B: descrizione del progetto, categoria ambientale, paese, settore produttivo, importo (previo assenso dell'assicurato), standard ambientali adottati.

Conclusioni

Anche se le procedure comuni adottate dai paesi OCSE, e pienamente recepite dalle competenti autorità italiane costituiscono una base di partenza ormai consolidata, non si può certo affermare che si sia raggiunto un com-

Note:

(7) Pubblicato nell'articolo di cui a nota 1 (Tabella 2).

(8) La tipologia della copertura assicurativa richiesta determina il livello di approfondimento dell'analisi ambientale da parte di SACE.

In particolare:

- per le richieste di «promessa di garanzia» vengono individuati i requisiti ambientali che l'operazione dovrà rispettare in sede di passaggio in garanzia;
- per le richieste di «garanzia» il rilascio della copertura è subordinato al completamento dell'analisi ambientale e ai suoi risultati;
- le proroghe e le modifiche delle garanzie concesse non richiedono una nuova analisi ambientale se non implicano modifiche sostanziali dell'oggetto della fornitura;
- le operazioni in cui non è richiesta la copertura assicurativa sui «rischi del credito» sono sottoposte ad analisi ambientale caso per caso.

Tabella 1 – Lista di settori ed aree sensibili al rischio ambientale

Esempi delle tipologie di progetti nuovi e di consistente espansione di progetti esistenti che possono essere classificati nella Categoria A

1. raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate giornaliere di carbone o di scisti bituminosi;
2. centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o superiore ai 300 MW (equivalenti ad una potenza elettrica di 140MWe per centrali elettriche a vapore e turbine a gas a ciclo singolo), nonché centrali nucleari ed altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione ed il trattamento di materiali fissili e fertili, la cui potenza massima non superi 1 KW di carico termico permanente);
3. impianti destinati alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibili nucleari irradiati, allo smaltimento ed al trattamento di rifiuti radioattivi;
4. acciaierie di prima fusione della ghisa e dell'acciaio, come altiforni per la produzione dell'acciaio e impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati e materiali grezzi secondari tramite processi metallurgici, chimici ed elettrolitici;
5. impianti per l'estrazione, la lavorazione e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento con una produzione annua di più di 20.000 tonnellate di prodotti finiti, per i materiali da attrito con una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e per gli altri impieghi dell'amianto con capacità superiore alle 200 tonnellate annue;
6. impianti chimici integrati, compresi quelli per la lavorazione ed il trasporto di pesticidi e di materiali tossici;
7. costruzione di autostrade, vie di scorrimento e linee ferroviarie per il traffico a lunga percorrenza, nonché aeroporti con piste di decollo della lunghezza di 2.100 metri o più; costruzione o ampliamento di nuove strade con 4 o più corsie di 10 km o più di lunghezza continua;
8. gasdotti ed oleodotti di consistente diametro, e connesse costruzioni;
9. porti, canali e attrezzature fluviali che permettano il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate; porti commerciali e moli per il carico e scarico di merci con analoghe caratteristiche;
10. impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico od interrimento di rifiuti pericolosi e tossici;
11. dighe e bacini di riserva di grandi dimensioni (alte almeno 15 metri dalle fondamenta o con capienza superiore a m 3 milioni);
12. attività di estrazione delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi;
13. impianti destinati alla fabbricazione di pasta per carta e cartoni, con una capacità di produzione di almeno 200 tonnellate giornaliere in termini di prodotto essiccato;
14. cave, attività minerarie a cielo aperto e trattamento di minerali metalliferi o carbone;
15. estrazione di idrocarburi (gas e petrolio) per scopi commerciali;
16. impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici con capacità di 200 mila tonnellate o superiore;
17. disboscamenti su larga scala;
18. trattamento delle acque urbane di scarico su larga scala (popolazione superiore a 150.000 persone);
19. impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e discariche;
20. sviluppo di aree turistiche e commerciali estese;
21. costruzione di linee aeree per la trasmissione di energia;
22. bonifiche su vasta scala;
23. attività di agricoltura/silvicoltura su larga scala che implichi la coltura intensiva o lo sfruttamento di aree originariamente indisturbate;
24. impianti per la concia delle pelli, ove la capacità di trattamento ecceda 12 ton. di prodotto finito al giorno;
25. impianti di allevamento intensivo di pollame (più di 40.000 unità) o suini (più di 2.000 posti per animali di peso superiore ai 30 kg. o di 750 scrofe);

26. progetti che sono pianificati avvenire in località sensibili o che possono avere un impatto percettibile su tali località, anche se la tipologia del progetto non appare nella lista precedente.

Le aree sensibili includono parchi nazionali ed altre aree protette d'interesse internazionale, nazionale o regionale, quali le terre umide, le foreste ad alto valore di biodiversità, i siti archeologici e culturali, le aree esposte al rischio di erosione e/o desertificazione, nonché le aree di rilevante interesse per gruppi etnici o altri gruppi vulnerabili;

27. progetti che implicano l'involontario insediamento in nuovi territori di un significativo numero di persone.

Fonte: Raccomandazione OCSE, All. 1. Traduzione semplificata e non ufficiale.

Tabella 2 - Alcuni parametri chiave nell'analisi ambientale di SACE

Localizzazione

- sono considerate ad impatto ambientale potenzialmente alto le operazioni - anche di dimensioni ridotte - che ricadono all'interno di aree sensibili (es.: foreste tropicali, Parchi Nazionali o riserve naturali, zone archeologiche, barriera corallina, area della «*World heritage list*» dei siti protetti dall'UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) e/o in aree con rischio di potenziale rilocazione delle popolazioni residenti;
- possono essere considerate ad impatto ambientale potenzialmente medio o basso le operazioni in aree miste (es.: destinazione industriale, residenziale, etc.).

Settori merceologici di investimento

- sono considerati ad impatto ambientale potenzialmente alto i settori siderurgico, petrolifero, chimico e farmaceutico, cartario, infrastrutture, trasporti, miniere e cave, energetico, forestale, gestione dei rifiuti. Alcuni esempi di operazioni che ricadono in questa categoria sono elencati nell'Allegato I della Raccomandazione OCSE;
- sono considerati ad impatto ambientale potenzialmente medio o basso i settori agricolo, alimentare e tessile.

Nuova capacità produttiva

- l'analisi ambientale è più approfondita nel caso di nuovi impianti, o quando l'esportazione, pur inserendosi in impianti già esistenti, ne aumenti la capacità produttiva;
- nel caso in cui il prodotto esportato non comporti l'aumento della capacità produttiva dell'impianto (es. sostituzione) l'analisi è limitata alla verifica della conformità della tecnologia esportata alle normative ambientali di sicurezza e di buona pratica, riconosciute a livello internazionale.

Ruolo dell'esportatore

- se l'esportatore ha ruolo dominante nella realizzazione di uno stabilimento o di una infrastruttura (es.: *main contractor, lead investor*), possono essergli richieste informazioni sull'intero progetto;
- se l'esportatore ha un ruolo marginale (es.: sub-fornitore), le informazioni eventualmente richieste sono relative esclusivamente alla propria fornitura;
- in tutti gli altri casi viene valutata la sua possibilità di influire sulle modalità di realizzazione e/o di accedere alle informazioni dell'intero progetto.

Rischio ambientale Paese

Il rispetto della normativa ambientale locale può costituire un'ulteriore garanzia di adeguatezza dell'operazione, se il Paese di destinazione sia già attento alle tematiche ambientali o partecipi attivamente a programmi per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile, predisposti da istituzioni internazionali.

Fonte: sito internet SACE www.sace.it

pleto controllo e monitoraggio dell'impatto ambientale sulle operazioni internazionali delle imprese, la cui importanza nell'economia mondiale è in continua crescita. Restando nel campo di visuale della Raccomandazione (*export credits* con sostegno pubblico) sarà necessario **attuare progressive modifiche alla Raccomandazione**, che tengano conto di fattori quali:

- un aggiornamento e un adattamento più stringente alle «migliori pratiche» internazionali (come quelle di *World Bank* e *BERS*), sia nell'insieme sia in relazione a specifici settori, e senza possibilità di deroga unilaterale se non previa richiesta in sede OCSE-ECG;
- una maggiore trasparenza nei confronti del pubblico e degli *stakeholders*, oltre che sugli aspetti propriamente ambientali, anche su quelli sociali, umani, dei diritti umani e dell'impatto sullo sviluppo;
- meccanismi di controllo più adeguati e moderni, per far sì che gli standard di valutazione dei progetti siano debitamente raggiunti;
- una maggior armonizzazione delle procedure, che, come qualcuno sostiene, non vengono applicate in maniera conforme dai Paesi membri.

Certamente ci sono ancora delle tappe importanti da percorrere, come ad esempio l'estensione delle procedure armonizzate di controllo ambientale anche alla materia degli investimenti esteri (**IDE**), che per il momento vengono utilizzate dalle varie entità preposte nei vari Paesi (in Italia la **Simest**, in base alla legge n. 100/1990 e la **Finest**, in base alla legge n. 19/1991) solo su base volontaria.

In Italia è stato previsto, ad esempio, dalla legge n. 80/2005 (conosciuta come «Decreto sulla competitività»), che le operazioni di investimento all'estero delle imprese italiane non possano avvalersi del supporto di Simest qualora i progetti non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale dell'attività produttiva.

Sarebbe opportuno allargare tale esclusione anche ai progetti che non prevedano adeguate caratteristiche di contenimento dell'impatto ambientale, beninteso se una decisione in tal senso fosse prevista in sede OCSE.

È significativo anche notare come l'**EDFI** (l'Associazione che raggruppa i principali organismi europei che sostengono gli IDE delle loro imprese nazionali, come la Simest) non si sia dotata di autonome linee guida in materia ambientale, e che non abbia neanche finora indicato a quali standard internazionali far riferimento per gli interventi dei propri associati (9).

Il dato è ancora più rilevante se si pensa che è proprio tramite gli IDE che vengono delocalizzate le produzioni

potenzialmente più «pericolose» da un punto di vista ambientale.

Il terzo elemento su cui occorre riflettere è che, se occorre limitare e controllare le esportazioni potenzialmente dannose per l'ambiente e le comunità locali, bisogna anche trovare un modo per incentivare quelle che invece forniscono ai Paesi riceventi la possibilità di dare una risposta positiva a tali problemi.

Abbiamo già menzionato nell'intervento precedente il documento della **BIAC** (*The Business and Industry Advisory Committee to the OECD*) del 2006, che rileva come l'*Accordo di Consensus* e la Raccomandazione si debbano spingere al di là del puro aspetto di controllo, e valutare le modalità di un aiuto nei confronti di quelle tecnologie cosiddette «*environmentally friendly*» (amiche dell'ambiente), che possono essere positive nella protezione ambientale di paesi emergenti e in via di sviluppo (10).

La BIAC ritiene che anche per questi progetti il periodo di rimborso, nel caso di operazioni di *export finance* supportate dai relativi organismi governativi, deve essere portato da 12 a 15 anni, come per le altre operazioni di sviluppo di energie rinnovabili (11).

Si tratta di progetti relativi a:

- «*waste to energy*» (impianti di termovalorizzazione di rifiuti urbani e industriali);
- impianti di desalinizzazione di acqua marina;
- «pulizia» di impianti già in funzione (ad esempio, rimozione di SOx e NOx);
- qualsiasi progetto che apporti miglioramenti significativi sulla base delle linee guida nazionali, stabilite in conformità con il Protocollo di Kyoto.

Infine, la BIAC ritiene che bisogna raccomandare alle varie ECA di accettare i **certificati per la riduzione delle emissioni** (emessi in base al *Clean Development Mechanism* previsto appunto dal Protocollo di Kyoto) **come titoli di garanzia per i finanziamenti dei progetti** sottoposti al loro esame.

Si tratta di suggerimenti senza dubbio validi, cui potreb-

Note:

(9) L'EDFI è l'Associazione delle *European Development Finance Institutions*, un gruppo di 15 istituzioni bilaterali che provvedono a finanziamenti a lungo termine per imprese del settore privato nelle economie emergenti ed in via di sviluppo.

A partire dalla sua fondazione nel 1992, la *mission* dell'EDFI è stata di migliorare la cooperazione fra i suoi membri e di rafforzare i legami con le istituzioni dell'Unione Europea.

(10) Il documento della BIAC è del 9 maggio 2006, e si intitola «*Ensuring a coherent approach towards environmentally-friendly projects*».

(11) Peraltro si ricorda che la possibilità di prolungare il periodo di ripagamento da 12 a 15 anni per i progetti relativi a centrali alimentate da FER è stata concessa dagli accordi di *Consensus* in via sperimentale fino al luglio 2007.

Si attende di sapere se vi sarà un rinnovo di questa misura.

be far seguito anche l'applicazione di speciali incentivi (ad esempio: contributi in conto interessi, garanzie di istituzioni finanziarie internazionali, e così via) a quelle operazioni di esportazione ed investimento estero che dimostrino (ad esempio con **certificazioni di qualità ambientale riconosciute a livello internazionale**) di poter avere un impatto positivo sull'ambiente e le relazioni umane e sociali nei Paesi in via di sviluppo ed emergenti.

In questo modo si potrebbero coniugare gli interessi di tipo economico delle imprese esportatrici con quelli, di tipo socio-ambientale, di alcune di queste economie, protagoniste di un rapido sviluppo ed accelerazione del commercio mondiale, che devono tuttavia essere sollecitate ad un più rigoroso monitoraggio dell'impatto dei loro progetti sull'ambiente, il territorio e la popolazione del Paese destinatario.

LIBRI

Biocombustibili e biocarburanti Soluzioni, tecnologie, agevolazioni

*Collana - Sviluppo Sostenibile
AA.VV. (a cura di Alessandro Bordin)
2007, 1 edizione, 360 pagine
Prezzo: € 36,00*

I biocarburanti e i biocombustibili sono **prodotti agricoli** in grado di sostituire la benzina e il diesel e argomento di grande attualità.

Il loro utilizzo consente di abbattere del 70% le emissioni di gas serra e di ridurre i fabbisogni petroliferi e la dipendenza dai paesi produttori ma anche di creare vantaggi per l'economia e l'occupazione, non solo nel settore agricolo.

Argomenti presi in seria considerazione dall'Unione europea che ha imposto a tutti gli stati membri di soddisfare almeno il 2% della domanda di energia nazionale tramite l'utilizzo dei biocarburanti, con l'obiettivo di raggiungere la copertura del 5,75% della domanda entro il 2010.

Con la **collaborazione di professionisti e di docenti e ricercatori di alcuni fra i più attivi centri di studio e di ricerca italiani**, la materia (dal biodiesel, al bioetanolo, al bioidrogeno) viene analizzata sotto l'aspetto:

- **energetico**
- **produttivo**
- **tecnologico**
- **normativo**
- **economico**
- **finanziario e fiscale**

Per questa multidisciplinarietà il volume rappresenta una novità nel panorama editoriale e si rivolge ad aziende, enti pubblici, università, professionisti e consulenti.

Per Informazioni

- **Servizio Informazioni commerciali** (tel. 02.82476794 - fax 02.82476403 - e-mail. info.commerciali@ipsoa.it)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**

